



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

del 31/07/2026

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI); Piano Tariffario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana per l'anno finanziario 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno 31 del mese di luglio con inizio alle ore 16:00 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 23/07/2026 prot.n. 66421, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Leonardo Siragusa – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi;

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Manuel Flavio

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
SIRAGUSA Leonardo	Presente	RANA Silvia	Assente
INFANTE Giovanni	Presente	SPAGNOLETTA Clara	Presente
ZAZA Paola	Assente	SALVEMINI Graziano Antonio	Presente
DE CANDIA Pasquale	Presente	MASTROPASQUA Pietro	Presente
FAILLI Adriano	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
JACONO Michele Massimo Riccardo	Presente	DE CANDIA Sergio	Assente
GAGLIARDI Anna Maria Fabrizia	Presente	LANZA Girolamo Viktor	Presente
GROSSO Guglielmo	Presente	AMATO Robert	Assente
CALVANI Giulio Maria	Presente	SPADAVECCHIA Vincenzo	Assente
FARINOLA Vito	Presente	ROSSIELLO Giacomo	Assente
ANDRIANI Simone	Presente	LOGRIECO Adamo	Presente
DI GIOIA Alessandra Giovanna	Presente	AZZOLLINI Angela Maria Elena	Presente

Presenti n. 19 – Assenti n. 6

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **“tassa sui rifiuti (TARI); Piano tariffario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana per l’anno finanziario 2026”.**

Per i chiarimenti, la discussione generale e le dichiarazioni di voto si rimanda al verbale del punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 dispone, a decorrere dall’anno 2020 che:

- è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il predetto tributo TARI è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Dato atto che:

- la tariffa da applicare alle utenze domestiche è determinata tenendo conto della superficie netta calpestabile dei locali, delle pertinenze e delle aree scoperte suscettibili a produrre rifiuti e del numero dei componenti il nucleo familiare in funzione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti di cui la D.P.R. 158/99;
- la tariffa da applicare alle utenze non domestiche è determinata tenendo conto della superficie netta calpestabile dei locali e aree scoperte suscettibili a produrre rifiuti in funzione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti stabiliti dal DPR 158/1999 opportunamente parametrati in relazione alla classificazione per categorie;
- il comma 652 dell’art. 1 della predetta Legge 147/2013, come integrato dall’art. 2 comma 1 lett. e-bis del D.L.16/2014 e, in ultimo, modificato con Legge 145/2018 recita: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità di Regolazioni per l’Energia, Reti ed Ambiente funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i*

medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - ✓ predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - ✓ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h)
 - ✓ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi
- in ossequio al suddetto dettato normativo, l’ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;
- la medesima Autorità ARERA:
 - con Determinazione n° 2/DIRF/2020 ha fornito chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria di cui alla predetta deliberazione 443/2019/R/RIF
 - con deliberazione 493/2020/R/RIF, ha aggiornato il predetto metodo tariffario ai fini della predisposizione delle tariffe per l’anno 2021;
 - con deliberazione 363/2021/R/RIF ha adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per il periodo regolatorio 2022 – 2025;
 - con Determinazione n° 2/DIRF/2021 ha fornito chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria di cui alla predetta deliberazione 363/2021/R/RIF;
 - con Deliberazione n.397/2025/R/RIF ha approvato il MTR-3, il nuovo metodo tariffario rifiuti valido dal 2026 al 2029 che Comuni e gestori devono attuare in fase di predisposizione del PEF 2026-2029 e delle consequenziali determinazioni delle tariffe agli utenti del servizio;
- l’Autorità ARERA, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente (AGER) e rimette a se il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- nel territorio in cui opera il Comune di Molfetta è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, AGER Puglia, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Dato atto che:

- in ossequio alle indicazioni di cui al metodo tariffario definito da ARERA, il Comune di Molfetta ed il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti A.S.M. hanno trasmesso, nei tempi previsti, per quanto di rispettiva competenza, all’Ente territorialmente competente, (specificatamente AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti), mediante applicativo web all’uopo predisposto, i dati richiesti

per la validazione del Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana per il periodo regolatorio 2026-2029;

- il predetto l'ente di governo dell'ambito AGER, con propria Determina del Direttore Generale n° 163 del 15/07/2026 ha validato il piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune per il biennio 2026-2029;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata in seduta odierna ha preso atto del PEF TARI 2026-2029 validato da AGER che, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021, riporta, per l'anno 2026 le seguenti risultanze: totale entrate tariffarie € 12.678.406

Visto il regolamento che disciplina l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 4 del 14/05/2025.

Verificato di dover procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF validato dall'ETC.

Accertata nel territorio comunale:

- l'esistenza di criticità di carattere economico che si traducono in congiuntura sfavorevole a livello locale con concrete ripercussioni sui nuclei familiari meno abbienti;
- le valutazioni riferite alla categoria A27 in quanto produttrice di rifiuti quasi esclusivamente organici.

Richiamati, all'uso:

- l'art. 4, comma 2 del DPR 158/99, che recita: *L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;*
- l'art. 1 comma 660, legge 147/2013 che recita: *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- l'art. 34, comma 14, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI che recita: *In sede di determinazione delle tariffe è possibile deliberare l'applicazione di riduzioni opportunamente e puntualmente motivate, con copertura delle stesse con risorse di bilancio, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 660, Legge 147/2013*

Visto il Piano Tariffario all'uso predisposto per il calcolo delle tariffe TARI allegato al presente atto.

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n° 36 del 07/04/2026 che dispone, nelle more del completamento del procedimento di validazione del PEF 2026-2029

- l'emissione degli avvisi di pagamento per il versamento in acconto, scaglionato in n° 3 rate, della TARI per l'anno 2026, pari a 9/12 del dovuto calcolato applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2025;
- i seguenti termini di versamento in acconto:
 - prima rata: 20 giugno

ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento

- seconda rata ovvero versamento in unica soluzione dell'acconto 20 luglio
- terza rata 20 settembre

senza applicazione delle componenti perequative indicate in premessa.

Accertato che, in ossequio al disposto di cui al DPCM n° 24 del 21 gennaio 2025, pubblicato il 13/03/2025, in sede di emissione degli avvisi TARI in acconto 2026 è stato erogato il Bonus sociale per i rifiuti, con riconoscimento agli utenti domestici, nuclei familiari, il cui ISEE non risulti superiore ad € 9.530, elevato ad € 20.000 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Dato atto che il predetto bonus sociale ha di fatto ridotto il tributo in argomento per alcuni nuclei familiari come in precedenza specificato atteso che si tratta di un importo pari al 25% della tassa calcolata sulle tariffe 2025 ma le criticità di carattere economico riguardano l'intero tessuto familiare cittadino, con ripercussioni concrete per le famiglie meno abbienti non assegnatarie del bonus sociale rifiuti.

Ritenuto pertanto: di applicare, per l'anno 2026, misure correttive afferenti il tributo di che trattasi:

- a sostegno delle famiglie che non hanno beneficiato del bonus sociale ma, comunque, meno abbienti e, pertanto, introdurre, per l'anno 2026, il bonus sociale comunale rifiuti in favore di quei nuclei familiari a basso ISEE (ordinario 2026 ovvero corrente con validità al 31/12/2026) che non hanno beneficiato del bonus sociale rifiuti, il tutto come da dettaglio seguente:
 - ISEE fino a € 12.000, importo del bonus comunale pari al 10 % del tributo dovuto per l'anno 2026;
 - ISEE oltre € 12.000 e fino ad € 15.000 importo del bonus comunale pari al 5 % del tributo dovuto per l'anno 2026;
 - bonus erogato su istanza di parte da presentarsi entro il termine perentorio del 15/12/2026;
- riduzione pari al 30% del tributo per la categoria A27 (ortofrutta) in quanto produttrice di rifiuti quasi esclusivamente organici.

Dato atto che il citato provvedimento ARERA 386/2023/R/RIF, come modificato con Deliberazione n° 133/2025/R/RIF, dispone l'applicazione a ciascuna utenze di tre componenti perequative, come maggiorazione al corrispettivo dovuto, segnatamente:

- componente perequativa *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari a 0,10 euro/utenza;
- componente perequativa *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,5 euro/utenza;
- componente perequativa *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale pari a 6,0 euro/utenza;
- le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

Considerati confacenti per l'anno 2026 i seguenti termini di versamento a saldo, per due rate a conguaglio applicando le tariffe 2026:

- quarta rata ovvero versamento in unica soluzione del saldo 20 novembre
 - quinta rata 20 dicembre
- con applicazione delle componenti perequative *UR1a, UR2a, UR3a*.

Viste le indicazioni riportate sul portale istituzionale del “MEF – Dipartimento delle Finanze”, afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione TARI, come disciplinate dall'art. 13, del D.L. 201/2011 (convertito con Legge n° 214/2011), e s.m.i (in particolare, le novità introdotte dall'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e come meglio specificate nella Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n° 27DF del 22 novembre 2019, nonché nel Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno e nella Risoluzione del MEF n° 7/DF del 21/09/2021, per quanto concerne i termini e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito con Legge 15/2022, modificato dall'art. 1, comma 677 della L. 19 del 30/12/2025 il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.”

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del I° Settore “*Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali*”, sotto l'aspetto tecnico, ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del I° Settore “*Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali*”, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, riportati in calce al presente atto.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Uditi la relazione del Vice Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali, come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015).

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016).

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)

Vista la legge 27 Dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020)

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Con votazione espressa in forma palese, con modalità elettronica rilevata dal Presidente e dal Segretario Generale, dai n. 19 consiglieri presenti al momento della votazione che dà il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 19 (assenti n. 6: Zaza, Rana, Amato, De Candia Sergio, Spadavecchia, Rossiello)

votanti: n.19
astenuti: n. 0
voti favorevoli: n. 14
voti contrari: n. 5 (Mastropasqua, Piergiovanni, Lanza, Logrieco, Azzollini)

D E L I B E R A

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- 1- Approvare il Piano Tariffario, nel quale sono esplicitate le tariffe TARI per l'anno 2026 (al netto delle componenti perequative stabilite dal provvedimento ARERA 386/2023/R/RIF, come specificate in premessa) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2- Disporre i seguenti termini di versamento a saldo, per due rate a congruaggio applicando le tariffe 2026:
 - quarta rata ovvero versamento in unica soluzione del saldo 20 novembre 2026
 - quinta rata 20 dicembre 2026con applicazione delle componenti perequative *UR1a*, *UR2a*, *UR3a*.
- 3- Introdurre, per l'anno 2026
 - a. il bonus sociale comunale rifiuti in favore dei nuclei familiari a basso ISEE (ordinario 2026 ovvero corrente con validità al 31/12/2026) che non hanno beneficiato del bonus sociale rifiuti (ai sensi del DPCM n° 24 del 21 gennaio 2025), come da dettaglio seguente:
 - ISEE fino a € 12.000, importo del bonus comunale pari al 10 % del tributo dovuto per l'anno 2026;
 - ISEE oltre € 12.000 e fino ad € 15.000 importo del bonus comunale pari al 5 % del tributo dovuto per l'anno 2026;
 - bonus erogato su istanza di parte, da presentarsi allo sportello all'uopo istituito entro il termine perentorio del 15/12/2026;
 - il bonus si applica esclusivamente alla macrocategoria "utenze domestiche", segnatamente per immobili adibiti ad abitazione principale (desumibile dalla residenza anagrafica) ivi comprese le relative pertinenze;
 - b. la riduzione pari al 30% del tributo per la categoria A27 (ortofrutta) in quanto produttrice di rifiuti quasi esclusivamente organici.
- 4- Il I^ Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).
- 5- Trasmettere il presente provvedimento al I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Successivamente, su richiesta del consigliere Salvemini Graziano Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese, con modalità elettronica rilevata dal Presidente e dal Segretario Generale, dai n.193 consiglieri presenti al momento della votazione che dà il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 19 (assenti n. 6: Zaza, Rana, Amato, De Candia Sergio, Spadavecchia, Rossiello)

votanti: n.19

astenuti: n. 0

voti favorevoli: n. 14

voti contrari: n. 5 (Mastropasqua, Piergiovanni, Lanza, Logrieco, Azzollini)

D E L I B E R A

di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000.

Il Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali

Dott. Mauro De Gennaro



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Leonardo SIRAGUSA -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Ernesto LOZZI -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 20 AGO, 2026 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI